

Tribunale di Cuneo, 07/03/2023, n. 86

(*omissis*)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente (*omissis*) conveniva in giudizio l'(*omissis*) dinanzi al Tribunale di (*omissis*) per ivi sentir accertarsi e dichiararsi il possesso in capo ad essa ricorrente, già alla data della domanda amministrativa, dei requisiti di legge stabiliti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, incluso quello riguardante la residenza decennale nel territorio dello Stato, e per l'effetto dichiararsi la nullità ovvero annullarsi o comunque revocarsi il provvedimento di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, con conseguente condanna dell'(*omissis*) al ripristino della provvidenza revocata e corresponsione di tutti gli arretrati medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

L'(*omissis*) si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'attoreale domanda e chiedendone il rigetto essendo documentale che la ricorrente ha la residenza anagrafica nel Comune di (*omissis*) dal 13.2.2010, non sussistendo, quindi, alla data della domanda amministrativa del 26.8.2019, il requisito della residenza in (*omissis*) per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo (*omissis*) udienza odierna le parti discutevano oralmente e la causa era decisa.

La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le ragioni che seguono.

Oggetto del giudizio Ã la sussistenza o meno in capo alla (*omissis*) del requisito soggettivo richiesto dalla legge per la concessione del reddito di cittadinanza previsto dall'art. 2 comma 1, lett. a, n. 2, D. L. 4/2019, conv. nella L. 26/2019, consistente nell'essere residente in (*omissis*) stabilmente per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, alla data della presentazione della domanda.

Sulla base della previsione normativa, l'(*omissis*) con provvedimento del 28/03/2021, revocava il reddito di cittadinanza già concesso alla ricorrente, per mancanza del requisito di residenza, essendo documentato e pacifico, per quanto di interesse, che la (*omissis*) abbia conseguito la residenza anagrafica nel Comune di (*omissis*) solo in data (*omissis*) e ritenendo pertanto che la stessa fosse priva, alla data della domanda amministrativa, presentata in data (*omissis*), del requisito di legge, dovendosi ritenere del tutto irrilevante secondo l'(*omissis*) la presenza di fatto della (*omissis*) nel territorio nazionale, non comprovata da corrispondente verifica ed attestazione dell'ufficio anagrafe competente.

La tesi sostenuta da parte convenuta non appare per² condivisibile.

Circa il meccanismo di riconoscimento ed erogazione del (omissis) di (omissis) ai sensi dell'art. 2 DL 4/2019, convertito con L 26/2019, ¹. Il Rdc ² riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di (omissis) facenti parte dell'(omissis) parte dell'(omissis) europea, ovvero suo familiare, come individuato, dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di (omissis) terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in (omissis) per almeno 10 anni, di cui gli ultimi, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; (omissis) Tuttavia come condivisibilmente gi³ affermato da parte della giurisprudenza di merito (cfr (omissis) Torino 14/7/22 Rg 906/22) ⁴ con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 il Ministero del lavoro e delle (omissis) sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. (omissis) come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri ⁵ oggettivi ed univoci elementi di riscontro⁶ consentiti dall'ordinamento.⁷

In sostanza, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte convenuta, il requisito della residenza in questione va inteso in senso sostanziale, dovendosi di conseguenza consentire agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, e ci⁸ in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità (art 45 TFUE, art 14 CEDU, art 21 CDFUE) (cfr (omissis) ord. 27/9/22 Rg. (omissis)/21).

Ci⁹ posto, nella specie, assumono pertanto rilievo, ai fini di provare la permanenza della ricorrente sul territorio nazionale nel decennio antecedente la presentazione della domanda, le risultanze istruttorie emerse dalle deposizioni testimoniali. Ed invero le testimonianze assunte in causa hanno permesso di acclarare che ¹⁰ da maggio del 2009 che la ricorrente risiede di fatto stabilmente e con continuità in (omissis) allorch¹¹ inizi¹² a lavorare come badante alle dipendenze dapprima della sig.ra (omissis) e quindi della sig.ra (omissis). Tali circostanze sono state riferite sia dal teste (omissis) il quale ha dichiarato ¹³ (omissis) conosciuta nel maggio 2009, penso fosse appena arrivata dal paese di origine e venne ad abitare da me, a (omissis) in (omissis) in una casa in cui vivevo insieme a mia madre ora deceduta. Si ferm¹⁴ da noi un mese per sostituire la badante fissa che era tornata a casa per motivi familiari. Poi si trasfer¹⁵ in altra abitazione sempre a (omissis) dalla signora (omissis) non ricordo il cognome. Non so quali

Dalle deposizioni assunte, che appaiono assolutamente convergenti, emergono riscontri sufficienti e sufficientemente attendibili della presenza in (*omissis*) della ricorrente per almeno un decennio, prima della presentazione della domanda del 26/8/2019, dovendosi ritenere provato che la (*omissis*) si trovasse in (*omissis*) gi  dal mese di maggio del 2009 e che abbia risieduto di fatto presso la famiglia in cui prestava attivit  di badante sino al 2010.

Giurispedia - Il portale del diritto

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (omissis) e dichiara il possesso in capo alla ricorrente (omissis), alla data della domanda amministrativa, dei requisiti di residenza richiesti dalla legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, per effetto, (omissis) dichiara la illegittimità del provvedimento di revoca/decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza in data (omissis), e condanna dell'(omissis) al ripristino della provvidenza revocata e alla corresponsione a favore della ricorrente di tutti gli arretrati medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; (omissis) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

7 marzo 2023

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : Sussistendo il requisito della residenza decennale, Ã" illegittimo il provvedimento di revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, pertanto va ripristinato tale beneficio, con corresponsione degli arretrati, fatta salva la verifica degli altri requisiti diversi dalla residenza.

Supporto Alla Lettura :

REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza Ã" una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertÃ , alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, ed Ã" associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per lâ?inclusione sociale.

Per ottenerlo occorre possedere determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo. La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che dal 1Â° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarÃ **superato** dalle **nuove misure** di inclusione sociale e lavorativa. Potranno continuare a ricevere il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 i nuclei familiari dove ci sia almeno una persona minorenni o con disabilitÃ o con almeno 60 anni di etÃ , in caso contrario potranno continuare a riceverlo i nuclei familiari avviati ai servizi sociali che entro il 30 novembre 2023 siano stati da questi presi in carico in quanto valutati non attivabili al lavoro, oppure i cui componenti tra i 18 e i 59 anni siano stati avviati ai Centri per lâ?Impiego e da questi, in quanto non attivabili, reindirizzati ai servizi sociali e presi in carico entro il 30 novembre 2023. Il c.d. â?Decreto Lavoro 2023â? (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto due nuove misure di inclusione sociale e lavorativa:

- dal **1Â° settembre 2023** possono accedere al **Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)** i singoli componenti dei nuclei familiari, di etÃ compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione o i singoli componenti dei nuclei che percepiscono lâ?Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, purchÃ risultino esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell'ADI. La misura Ã incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione;
- dal **1Â° gennaio 2024** i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a euro 9.360, dove ci sia almeno una persona minorenni o con disabilitÃ o over 60 o in condizioni di svantaggio certificate dalla pubblica amministrazione potranno richiedere lâ?Assegno di **Inclusione (AdI)** per 18 mesi rinnovabili.

Entrambe le nuove misure richiedono il rispetto di ulteriori requisiti, che riguardano principalmente la condizione economica, la cittadinanza, la residenza e il soggiorno.

Giurispedia.it